

Roma, 29 Luglio 2020
Prot. 0271 Circolare
Tutte le aree

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Emergenza COVID-19 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Rilancio"), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Novità apportate in sede di conversione e ulteriori commenti

Facciamo seguito ai nostri Prot. 211 del 25 maggio 2020 e 233 del 10 giugno 2020 per informare che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (di seguito Decreto Rilancio), è stato convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (file:///C:/Users/gili/Downloads/20200718_180_SO_025.pdf).

Di seguito ci soffermeremo sulle modifiche e integrazioni più significative per il settore intervenute in fase di conversione del Decreto Rilancio in legge – entrate in vigore il 20 luglio scorso – nonché su alcuni rilevanti profili del Decreto stesso.

1. Sisma bonus ed eco bonus (artt. 119 e 121)

L’art. 119 (*“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”*) è stato integralmente sostituito in sede di conversione del Decreto Rilancio in legge.

1.1 Al comma 4, è stata confermata la possibilità, per coloro che effettuano interventi antisismici, di poter usufruire di una detrazione fiscale del 110 %, in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario di detta detrazione può cedere un credito d’imposta di importo corrispondente a un’impresa assicuratrice; se in tal caso, contestualmente alla cessione del credito, egli stipula un contratto assicurativo a copertura dei rischi da eventi calamitosi, ha diritto a una detrazione, ai fini IRPEF, del 90% del relativo premio (anziché del 19%, come ordinariamente previsto in favore di tale tipologia di coperture).

La disposizione in parola va senz’altro nella direzione da sempre sostenuta dall’ANIA, poiché contribuisce ad attuare un sistema più efficace di gestione del rischio sismico, tenendo conto sia delle esigenze di prevenzione (agevolando fiscalmente la messa in sicurezza del patrimonio edilizio) sia del bisogno di ristoro ex post degli eventuali danni subiti (tramite l’intervento assicurativo).

1.2 E’ stato inoltre confermato l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione fiscale spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempre per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e in cinque rate annuali di pari importo

(commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8). E' stato altresì confermato che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i suddetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1).

Si rileva che in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio i benefici fiscali per gli interventi in ambito di efficienza energetica sono stati estesi alle "seconde case"¹, disponendo in particolare che le persone fisiche possono usufruire delle detrazioni per un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici.

1.3 Segnaliamo che nella "Guida superbonus 110%" recentemente pubblicata (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25>) l'Agenzia delle entrate, di fatto parafrasando il dato normativo testuale (cfr. l'art. 121, comma 4, secondo periodo, del Decreto Rilancio), ha evidenziato che "i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto" (v. punto 8 della Guida). Parallelamente, in altra sezione della suddetta "Guida" l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che il cessionario in buona fede non perde il diritto a utilizzare il credito d'imposta (v. faq 11). Per tutti i necessari approfondimenti sui profili di natura prettamente fiscale, l'ANIA emanerà a breve una specifica circolare.

1.4 Nell'ottica di rendere le nuove disposizioni ancor più efficaci, in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio l'ANIA ha proposto di eliminare i vincoli imposti dalla normativa sulle compensazioni nei rapporti con il Fisco, proposta recepita nell'art. 121 (comma 3, quarto periodo). Anche per gli approfondimenti relativi a detta novità si fa rinvio alla specifica circolare che l'ANIA emanerà a breve.

1.5 Ai fini della detrazione del 110 % di cui all'art. 119 e dell'opzione per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione o per lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121, per gli interventi di efficienza energetica è previsto che tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tale asseverazione è prevista anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico; in questo caso l'efficacia dei suddetti interventi deve essere asseverata dai *"professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza"*, che a loro volta attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119, comma 13).

È stato inoltre previsto che, ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa (art. 119, comma 14, primo periodo).

Infine, per i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni è previsto l'obbligo di

¹Stando alla "Guida superbonus 110%" recentemente pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (vedi punto 1.3 della circolare) gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le proprie unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L'unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata” (art. 119, comma 14, secondo periodo). I nuovi contratti e gli eventuali contratti di responsabilità civile già in essere devono pertanto essere opportunamente integrati con lo specifico massimale ora richiesto dalla legge a fronte della garanzia da prestare, in modo da renderli conformi alla suddetta previsione, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze dei soggetti obbligati a dotarsi di una copertura assicurativa adeguata allo scopo.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio (art. 119, comma 14, terzo periodo).

2. Testo Unico della Finanza-TUF (art. 33) – Obbligo di notifica preventiva del KID alla CONSOB

Nell’art. 33, relativo alla sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato – per il resto invariata fatte salve alcune modifiche soltanto formali – è stato introdotto il 2-bis, in base al quale, sempre nella dichiarata ottica di semplificazione e per lo stato di emergenza derivante dal Covid-19, l’abrogazione dell’obbligo di notifica preventiva del KID alla CONSOB (art. 4-decies TUF) da parte dell’ideatore o del venditore del prodotto assicurativo d’investimento preassemblato (PRIIP), così come l’abrogazione delle correlate sanzioni amministrative (artt. 4-septies, comma 1, e 193-quinquies, comma 2, TUF), sono stati “congelati” sino al termine dell’anno in corso: fino ad allora, pertanto, resteranno in vigore le previsioni del TUF nella versione precedente alle modifiche recate dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 (cfr. il nostro Prot. 36 Comunicazione del 27 gennaio 2020), e quindi l’obbligo di notifica preventiva del KID alla CONSOB.

Peraltro, come si ricorderà, per tali ultime modifiche era stato previsto un regime transitorio (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 165/2019), che lega l’entrata in vigore delle abrogazioni all’adozione della disciplina regolamentare della CONSOB, la quale dovrà individuare “modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia” (art. 4-sexies, comma 5, TUF).

3. Disposizioni giuslavoristiche

3.1 Cassa integrazione guadagni e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà Covid-19 (art. 68)

Le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 52/2020 (che viene abrogato) confluiscono interamente nella legge in commento e, pertanto, in ordine a tali tematiche (durata del periodo di assegno ordinario, termini di presentazione della domanda ecc.) riteniamo sufficiente rinviare integralmente alla nostra comunicazione del 17 giugno 2020, prot. 239.

3.2 Congedo parentale Covid-19 (art. 72)

Viene confermato l’aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima dello specifico congedo parentale ex Covid-19 per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni di età (non vi sono limiti di età in caso di figli con disabilità).

Nella legge di conversione viene specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti

anche in forma giornaliera e oraria. Inoltre, il termine finale per la fruizione del congedo viene prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.

3.3 Contratti a tempo determinato/Apprendistato di primo livello e di alta formazione (art. 93)

Prima di entrare nel merito delle modifiche apportate, è opportuno ripercorrere brevemente l'intero articolo 93 del c.d. Decreto Rilancio, anche in considerazione dei successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.

Nulla cambia per quanto riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di prorogare e/o rinnovare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) senza l'obbligo di prevedere una causale tra quelle indicate al primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 (c.d. Testo Unico dei contratti di lavoro). Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha avuto modo di chiarire, con una FAQ pubblicata sul proprio sito (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>), che la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, prorogato o rinnovato in base a tale disposizione, non potrà superare la data del 30 agosto 2020.

In caso di rinnovo², la mancata motivazione obbligatoria è subordinata al fatto che il precedente contratto a termine fosse in essere alla data del 23 febbraio 2020. Tale disposizione non si applica, pertanto, a quei lavoratori che hanno concluso rapporti di lavoro a termine poco prima del 23 febbraio e quelli che hanno avviato un rapporto a tempo determinato dopo tale data (per entrambe le casistiche, l'eventuale rinnovo dovrà quindi essere obbligatoriamente motivato).

Venendo alle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Rilancio, va detto che all'articolo 93 viene aggiunto il comma *1-bis*, nel quale viene disposto che il termine dei contratti di lavoro relativi ai rapporti di apprendistato c.d. di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e di apprendistato di alta formazione o di ricerca (viene quindi escluso l'apprendistato professionalizzante regolamentato nei contratti collettivi nazionali del nostro settore), è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19³.

In buona sostanza, viene prolungata la durata inizialmente prevista nel contratto di apprendistato stipulato tra le parti, per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività lavorativa. Non sembra sussistere la possibilità, per le parti, di decidere diversamente, in quanto la disposizione, così come scritta, contiene un vero e proprio obbligo. Ne consegue che, qualora l'impresa decida di non confermare l'apprendista, il recesso dal rapporto di lavoro potrà avvenire esclusivamente dopo che sia intercorso anche il periodo previsto dal comma *1-bis*.

La medesima disposizione è stata estesa ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Anche per questi rapporti in essere, pertanto, la durata del periodo di sospensione dell'attività lavorativa⁴ viene prolungata "d'ufficio" in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

²Giova ricordare che, secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, per rinnovo deve intendersi anche il contratto a tempo determinato stipulato dopo che tra le parti vi sia stato un precedente rapporto di somministrazione a termine (e viceversa).

³La norma riprende quanto già previsto per l'apprendistato professionalizzante. Infatti, l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) prevede che, in caso di utilizzo della cassa integrazione (in sospensione o con riduzione di orario), il periodo di apprendistato professionalizzante deve essere automaticamente prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Oltre alla non chiara formulazione della norma in ordine al periodo di c.d. “ultrattività” del contratto a tempo determinato, la disposizione presenta taluni dubbi applicativi, sui quali è in corso un approfondimento al nostro interno e che comunque auspichiamo vengano al più presto chiariti dalle Istituzioni competenti.

La “ultrattività” del contratto, essendo automatica e imposta dalla normativa legale, non dovrebbe computarsi nel c.d. monte proroghe (4 in tutto) previste dall’articolo 21 del Testo Unico dei contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015); allo stesso modo, non dovrebbe rilevare ai fini del computo della durata massima del rapporto di lavoro (attualmente stabilita in 24 mesi dall’art. 19, comma 2, del suddetto decreto legislativo).

Non è chiaro, invece, se questo ampliamento della durata del rapporto di lavoro a termine:

- si debba considerare ai fini dell’acquisizione, da parte del lavoratore, del diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi (con riferimento alle mansioni già espletate);
- debba rilevare ai fini del computo nella quota di riserva per il calcolo dei soggetti disabili da assumere ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio (art. 4 della legge n. 68/1999);
- debba applicarsi, ed eventualmente con quali modalità, ai c.d. contratti a termine stagionali.

3.4. “Blocco” dei licenziamenti e trasferimenti d’azienda (art. 80)

La legge di conversione conferma, fino al 17 agosto 2020, il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.

Nel corso dell’iter di conversione, è stata, invece, introdotta una disposizione con la quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure di confronto sindacale previste dalla legge in caso di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori. Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione e di eventuale esame congiunto con i sindacati, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni, a fronte degli attuali 25 giorni (art. 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i.).

Ricordiamo che l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 regola le procedure da seguire preventivamente nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., si intenda procedere a un trasferimento d’azienda nella quale risultano occupati più di 15 lavoratori. In tale ipotesi, il cedente e il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate e ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. La comunicazione, che può essere effettuata anche per il tramite dell’associazione sindacale

⁴Quanto al significato di “*periodo di sospensione dell’attività lavorativa*”, la norma non fa riferimento al periodo di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19 (es. assegno ordinario) ma di un periodo non meglio identificato che sembra riguardare, non tanto l’inattività aziendale, bensì l’inattività lavorativa del singolo soggetto, in considerazione della sua sospensione dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19. Al riguardo, va segnalato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una FAQ pubblicata sul proprio sito internet il 28 luglio 2020, ha chiarito che nel suddetto periodo di sospensione sono compresi anche i periodi di fruizione delle ferie da parte del lavoratore.

alla quale cedente e il cessionario aderiscono o conferiscono mandato, ha la finalità di consentire l'avvio di un esame congiunto ed eventualmente il raggiungimento di un accordo a tutela dei lavoratori occupati nell'azienda da trasferire. Le organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione debbono richiedere per iscritto l'esame congiunto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione e il cedente e cessionario, a loro volta, sono tenuti ad avviarlo entro 7 giorni dal ricevimento. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

4. Assicurazione obbligatoria fuochi artificiali e attività pirotecnica (art. 33-bis)

In fase di conversione del Decreto Rilancio in legge è stato introdotto l'art. 33-bis, recante disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali. Tali disposizioni riguardano i contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica. Gli assicurati con detti contratti possono chiedere di prorogare per un periodo di tre mesi, senza oneri, i termini di validità dei contratti stessi, se in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La normativa in parola precisa che l'eventuale richiesta di proroga del contratto è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano comunque esercitabili. Ci riserviamo un approfondimento in merito ai profili applicativi della nuova disciplina qui segnalata.

Riservandoci di intervenire nuovamente in argomento, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Responsabile Servizio Legale e Societario
dott.ssa Benedetta Carducci Agostini
tel. 06 32688574
benedetta.carducci@ania.it

Rif.: Direzione Business - Servizio Danni Non Auto
dott.ssa Simona Andreezza
tel. 0632688765
simona.andreezza@ania.it

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Servizio Relazioni Industriali e Risorse Umane
dott. Riccardo Verità
tel. 06 32688614
riccardo.verita@ania.it

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Servizio Legale e Societario
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688510 fax: 06 91622591
enrico.gili@ania.it

**IL DIRETTORE OPERATIVO E
FINANZIARIO
Angelo Doni**

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE BUSINESS
Umberto Guidoni**